

Evoluzione normativa del CSS: dall'RDF al CSS attraverso il CDR fino all'End of Waste

(A cura di Dalena Ecologia S.r.l.)

In principio (a cavallo fra gli anni '70 e '80) c'era il CALURB (Combustibile alternativo da rifiuti urbani) derivato da scarti carta, plastica, stracci, etc... ed un potere calorifico di circa 3500 kcal/kg...

Da allora in poi, la nostra legislazione, in materia di combustibili alternativi –ed in particolare da rifiuti- ha subito un'evoluzione complessa ed è tuttora oggetto di un dinamismo che rende ancora lontano il traguardo dell'assestamento.

Se da un lato questo attivismo è sintomatico di un crescente interesse in materia di recupero di energia dai rifiuti, dall'altro tende ad ingarbugliare e confondere le idee anche degli addetti ai lavori più competenti. Ripercorrendo la storia che ha condotto il COLURB al futuribile prodotto "CSS - Combustibile" di cui oggi si sta tessendo il substrato troviamo che, in Italia, il Legislatore si appropria alla questione (già ampiamente discussa, messa a punto e consolidata a livello comunitario) nel 1995 attraverso il **DM 16 gennaio 1995 - Norme tecniche per il riutilizzo in un ciclo di combustione per la produzione di energia dai residui derivanti da cicli di produzione o di consumo**

Il decreto individua nell' All. 1 i tipi e le caratteristiche dei residui e le relative norme tecniche ai fini del riutilizzo di tali residui in un ciclo di combustione per la produzione di energia.

In particolare, in merito al combustibile derivato dai rifiuti, la cui unica denominazione era quella coniata in Europa, (RDF - Refuse Derived Fuels) l' **All. 1, lett. A), punto 11.1** recita : *“Combustibile ottenuto da rifiuti solidi urbani e/o assimilabili, ad esclusione dei rifiuti tossici e nocivi e dei rifiuti ospedalieri, attraverso la raccolta differenziata e/o cicli di lavorazione che ne aumentano il potere calorifico, riducono la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale organico putrescibile, contenuto di umidità e di inquinanti entro i seguenti limiti (omissis)...*

L'allegato fornisce, inoltre, indicazioni circa le modalità e condizioni di recupero energetico oltre che le caratteristiche che gli impianti utilizzatori ammessi all'utilizzo dell'RDF dovevano necessariamente detenere.

Sebbene il Legislatore sia intervenuto a normare la materia dei combustibili nel 1995, la combustione di RDF in Italia ha avuto preliminari applicazioni negli anni '80 e prime formulazioni di normative tecniche attraverso il primo pacchetto delle norme UNI 9903:1992, che poi hanno subito successive rivisitazioni sulla scia dell'evoluzione a livello comunitario.

Il **D. Lgs n. 22 del 5 febbraio 1997** (anche noto come **Decreto Ronchi** e abrogato nel 2006 dal decreto Dlgs n. 152), legge quadro che ha ridefinito la complessa materia dei “Rifiuti”, introdusse il concetto di “gestione dei rifiuti”, inglobando nel termine “gestione” le attività di raccolta, trasporto, smaltimento o recupero. Rispetto alla legislazione vigente fino a quel momento (**DPR 915/82**), il Decreto Ronchi diede evidenza della priorità del recupero dei rifiuti (art. 4 lett. d)- *l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia*) rispetto allo smaltimento degli stessi in discarica (da ritenersi come *ultima ratio*) ed ebbe il

grande merito di conferire, per la prima volta in Italia, una propria identità alle singole fasi della “gestione dei rifiuti”.

All’art. 6-Definizioni-, lett. p) si concretizza il passaggio dalla dizione internazionale di RDF a quella “nostrana” di CDR (Combustibile da rifiuti) definito precisamente come il *“combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all’eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato PCI, e che possiede caratteristiche specificate con apposite norme tecniche”*.

In Italia il CDR è stato dapprima classificato come RU in virtù del fatto che *“ il rifiuto in uscita da un impianto di smaltimento che tratta RU non può essere ritenuto rifiuto speciale agli effetti del D.Lgs. n. 22/1997, poiché tale norma deve riferirsi al rifiuto finale derivante dal recupero, ovvero alla frazione non ulteriormente recuperabile che necessita di smaltimento. In questo caso, il rifiuto "semilavorato", in uscita dall'impianto di*

prima selezione del tal quale, in quanto destinato a una successiva gestione di recupero (CDR), non ha mutato la sua natura giuridica di rifiuto urbano, per il quale è in corso il processo di recupero. “

Il successivo DM 5 Febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Nell' **All. 1 punto 14**, si indicano i rifiuti recuperabili da RU e RS non pericolosi assimilati per la produzione di CDR [primo codice CER 191205] (dopo separazione delle frazioni destinate a recupero di materia) precisando che: *"...Nella produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR) è ammesso per una percentuale massima del 50% in peso l'impiego di rifiuti dichiarati assimilati agli effetti di tale recupero costituiti da:*

- *plastiche non clorurate*
- *poliaccoppiati*
- *gomme sintetiche non clorurate*
- *resine e fibre artificiali e sintetiche con contenuto di Cl <a 0,5% in massa;*
- *pneumatici fuori uso.*

Nell' **All. 2 - Norme tecniche per l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o come altro mezzo per produrre energia, Suballegato 1**, si forniscono precise indicazioni in merito alle caratteristiche chimico-fisiche (qualità) dei CDR, alle condizioni tecniche cui gli impianti utilizzatori devono ottemperare, ai valori limite per le emissioni dovute al recupero di rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia tramite co-combustione con i combustibili tradizionali.

La **Decisione Comunitaria 2000/532** contenente l'elenco dei nuovi codici CER, nell'ambito dei *Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio*

selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti, assegna inequivocabilmente al CDR (combustibile derivato dai rifiuti) il codice CER 191210, abrogando le precedenti decisioni a decorrere il 1 gennaio 2002.

Con **DL 28 dicembre 2001, n. 452, all'art. 7, comma 3** del Decreto Ronchi (relativo alla classificazione dei rifiuti) fu introdotta la lettera I-bis) che annoverava fra i RS *il combustibile derivato da rifiuti qualora non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale*. La condizione che avrebbe rappresentato l'esclusione del CDR dall'ambito di competenza dei RS generò non poca confusione inducendo l'intervento sanatorio del Legislatore il quale attraverso il c.d. **Collegato Ambientale (legge n. 179 del 2002)**, all'art. 23, abroga l'inciso *"...qualora non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale"* e fuga qualsiasi errore interpretativo.

La consacrazione del CDR come RS determina la primaria opportunità di utilizzare e movimentare il combustibile al di fuori dei limiti territoriali imposti ai RU, vincolati entro i confini regionali.

Con il **D. lgs. 387/2003, (Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) - l' Art. 17** include i rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservate alle FER.

A seguito di tale decreto, la UE apre una procedura di infrazione contro l'Italia per errata applicazione della Direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, avendo conferito incentivi per produrre energia bruciando rifiuti inorganici e considerandoli come "fonte rinnovabile" (tralasciando la precisa indicazione di considerare rinnovabile la sola frazione biodegradabile dei rifiuti come indicato dalla direttiva 2001/77/CE che precisa nell' **art. 2 ... la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.**

Nel **marzo 2004** vengono emanate le norme tecniche **UNI 9903-1, UNI 9903-2, UNI 9903-3** elaborate dal Comitato Tecnico Italiano che hanno regolamentato rispettivamente:

- La classificazione e specificazione dell' RDF (Refuse derived fuels- dicitura europea) di qualità normale ed elevata sulla base della valutazione dei valori medi di specifici parametri analitici attenenti al contenuto di sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente (es. metalli pesanti) e tipicamente di interesse tecnologico-economico-impiantistico (PCI; Cloro, Umidità) su un periodo di osservazione di 5 settimane sequenziali;
- Le definizioni dei termini in uso nella normativa tecnica relativa ai combustibili solidi non minerali derivanti dai rifiuti;
- Le procedure per la composizione del campione di combustibile solido non minerali derivante dai rifiuti ai fini della caratterizzazione del lotto di produzione e per la suddivisione di tale campione in sottocampioni da sottoporre ad analisi di laboratorio.

Le caratteristiche dell' RDF di qualità normale espresse nella UNI 9903:2004 ricalcano le specifiche contenute nel DM 05/02/98, mentre l'RDF di qualità elevata prevede maggiori restrizioni in particolare sul contenuto di sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente (metalli pesanti, ecc.) e sui parametri di interesse tecnologico (potere calorifico, umidità ,ecc).

Il **decreto legislativo n. 133 del 2005**, recepisce la **Direttiva Comunitaria 2000/76/CE**, in materia di incenerimento dei rifiuti, stabilendo *“le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento e del co-incenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi per la salute umana che ne derivino”*. Il decreto norma i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di co-incenerimento dei rifiuti, i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento e di co-incenerimento dei rifiuti, le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di co-incenerimento dei rifiuti, con particolare riferimento alle esigenze di assicurare una elevata protezione dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento e dal co-incenerimento dei rifiuti. Si forniscono, inoltre, i criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento e di co-incenerimento di rifiuti esistenti rispetto alle disposizioni del decreto.

Datato 2006, il Testo Unico Ambientale (**D. Lgs. 152/2006**), rappresenta una summa articolata e complessa del panorama normativo nazionale in materia di tutela

ambientale. La **parte IV** è dedicata interamente ai rifiuti ed alle bonifiche di siti contaminati ed apporta integrazioni e correttivi alla legislazione vigente in materia di combustibili da rifiuti.

Relativamente ai combustibili da rifiuti, **all'art. 183 lettere. r) ed s)** il TUA assimila i concetti di CDR e RDF facendoli confluire nella medesima accezione. Come già ripreso dalla UNI 9903 vengono distinte due diverse tipologie di combustibile (di qualità normale ed elevata) a seconda delle caratteristiche chimico-fisiche del combustibile stesso. Inoltre, viene specificato chiaramente che la normativa tecnica di riferimento è la UNI 9903: *...”r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e s.mm.ii., come RDF di qualità normale, che è ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:*

1. *il rischio ambientale e sanitario;*
2. *la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;*
3. *la presenza di sostanze pericolose, in particolare, ai fini della combustione;*

s) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e ss. mm . ii., come RDF di qualità elevata.”

All'art. 229 (*Combustibile da rifiuti e combustibile da rifiuti di qualità elevata CDR e CDR-Q*) vengono disciplinate le modalità per l'utilizzo del CDR-Q escludendolo dalla parte quarta del decreto stesso qualora prodotto nell'ambito di un processo

produttivo che adotta un sistema di gestione della qualità basato sullo standard UNI-EN ISO 9001 e destinato all'effettivo utilizzo in co-combustione in impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici.

Come già previsto dal **D. lgs. 387/2003, al punto 5**, si precisa che Il CDR-Q e' fonte rinnovabile, in misura proporzionale alla frazione biodegradabile in esso contenuta e **al punto 6** si dichiara che CDR e CDR-Q beneficiano del regime di incentivazione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo **29 dicembre 2003, n. 387**.

L' **art. 229, al comma 3** continua con: *“la produzione del CDR e del CDR-Q deve avvenire nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti e rimane comunque subordinata al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto previste dalla parte quarta del presente decreto. Nella produzione del CDR e del CDR-Q e' ammesso per una percentuale massima del cinquanta per cento in peso l'impiego di rifiuti speciali non pericolosi. Per la produzione e l'impiego del CDR e' ammesso il ricorso alle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216”*.

Il **DM 2 maggio 2006 (recante Modalità di utilizzo per la produzione di energia elettrica del CDR di qualità elevata (CDR-Q) come definito dall' art. 183, com. 1, lett. s) del TUA** è stato principalmente emanato per sanare un contrasto sorto tra l'art. 229 del codice ambientale e l'art. 12, comma 3, del **DM del 24 ottobre 2005 (recante “Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili”)**. Difatti, il TUA prevedeva che il CDR e CDR-Q potessero accedere al regime di incentivazione secondo il **D. Lgs. 387/2003** e, contemporaneamente, **l'art. 12- comma 3, del DM 24 ottobre 2005** escludeva la produzione di energia elettrica da impianti che facessero uso di CDR dal diritto ai Certificati Verdi, ovvero agli incentivi

destinati all'energia da fonti rinnovabili. A risoluzione di qualsiasi dubbio il DM 2 maggio 2006 sancisce la possibilità, da parte degli utilizzatori di CDR-Q per la produzione di energia elettrica, il benefit dei CV : *"In attuazione dell'articolo 229, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ha diritto ai certificati verdi la produzione di energia elettrica degli impianti che utilizzano combustibile da rifiuti di qualità elevata (Cdr-Q) come descritto dalle norme tecniche Uni 9903-1 (Rdf di qualità elevata)."*

Il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4-*"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"* interviene, fra gli altri, sull'art. 229 del TUA consacrando l'identità di rifiuto speciale anche per il CDR-Q. La versione originale del decreto legislativo 152/2006, escludeva infatti il CDR-Q dall'applicazione della parte IV del TUA sotto precise condizioni.

L'emanazione della **Direttiva Quadro sui rifiuti 2008/98/CE** recepita dall'Italia attraverso il **D. Lgs 205/2010** induce sostanziali ed ulteriori modifiche ed integrazioni al TUA. Nell'**art. 179** la gerarchia dei rifiuti assurge a ruolo preminente con definizione chiara e precisa delle priorità di gestione: rafforzato ulteriormente il concetto di prevenzione preferibile a qualsiasi altra attività e affermata come migliore opzione ambientale, seguita da preparazione all'utilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo quale quello energetico e, solo in ultima istanza, smaltimento.

L'**art. 183 (Definizioni) al punto t)** recita la definizione di recupero in termini di *qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un*

ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.

Il medesimo articolo definisce al punto cc) il *combustibile solido secondario (CSS)* come: *il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche **UNI CEN/TS 15359** e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale.*

Subentra, dunque, una nozione nuova fra i combustibili: in realtà, non viene soppiantato il CDR dal CSS. Il CDR è un sottosistema del ben più ampio insieme dei combustibili solidi secondari e deriva dalla traduzione del termine internazionale SRF (Solid Recovered Fuel), introdotto dalla panorama comunitario.

In particolare la definizione di SRF è “a *“solid fuel prepared from non-hazardous waste to be utilised for energy recovery in incineration or co-incineration plants, and meeting the classification and the specification requirements laid down in EN15359”- un combustibile solido preparato a partire da rifiuti non pericolosi per essere utilizzato con finalità di recupero energetico in impianti di incenerimento e co-incenerimento e che rispetti i requisiti di classificazione e specificazione previsti dalla EN 15359”.*

L'**art. 184 del D. Lgs 152/06** viene modificato ed integrato: in particolare, viene introdotto l'**art. 184-ter** relativo alla **cessazione dello stato dei rifiuti** “quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, in

criteri specifici". In particolare i requisiti che devono essere rispettati affinché si possa parlare di cessazione della qualifica di rifiuto sono: utilizzo per scopi specifici della sostanza o l'oggetto; l'esistenza di un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; il rispetto da parte della sostanza o l'oggetto dei requisiti tecnici per gli scopi per i quali ne è previsto l'utilizzo e della normativa e standard esistenti ed ad essi applicabili; che la sostanza o l'oggetto non abbiano impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla

salute umana. Viene, dunque, aperta la strada ad un combustibile che sia prodotto e non rifiuto, tesi questa che verrà successivamente normata dal **D. lgs. Del 14 febbraio 2013 n. 22**.

La necessità di promuovere l'utilizzo di prassi standardizzate in tema di combustibili da rifiuti, ha condotto la Comunità Europea a dare mandato nel 2002 al Comitato Tecnico CEN 343 di elaborare e pubblicare una serie di norme tecniche con la finalità di:

- dotare le Direttive riguardanti i rifiuti di strumenti tecnici applicativi in linea con gli obiettivi delle stesse; in tal senso la CE rilevava soprattutto la necessità di specifiche tecniche commerciali per combustibili destinati al co-incenerimento;
- definire un metodo per determinare la frazione rinnovabile contenuta nei medesimi, ovvero la frazione biodegradabile;
- fornire alle autorità competenti, comunitarie, nazionali e locali dei riferimenti per la gestione dei processi autorizzativi e per la definizione di limiti di emissione.

In realtà, la standardizzazione dei processi concorre alla facilitazione della accettazione pubblica (non sempre scontata quando si tratta di ambiente), supporta lo sviluppo di meccanismi a garanzia della qualità di prodotto e processo e favoriscono la commercializzazione. Ai fini degli obiettivi prefissati, la commissione tecnica del comitato Europeo di Normalizzazione si è strutturata secondo 5 gruppi di lavoro dedicati a terminologia e gestione per la qualità, specifiche e classificazione del combustibile, riduzione del campione e metodi di prova supplementari, metodi per determinare le proprietà fisiche e meccaniche, metodi per determinare le proprietà chimiche. Due dei 5 gruppi sono stati gestiti dal CTI (Comitato Termotecnico Italiano) che ha comunque partecipato con una sua delegazione ai lavori di ciascun gruppo. Tutti gli standard che sono derivati dai vari gruppi di lavoro, hanno come “norma tecnica madre” la prEN 15359, la quale fornisce criteri di classificazione e specificazione per i combustibili solidi secondari. Il lavoro dei gruppi a seguito del mandato si è concluso (dopo validazioni e revisioni) con la pubblicazione della norma **UNI CEN TS 15359** nel 2011. In qualità di UNI EN 15359, il 13/12/2011 è entrata a far parte formalmente della norma nazionale italiana.

La UNI EN 15359 classifica i CSS secondo tre parametri fondamentali: il valore medio del PCI (parametri con valore economico), il valore medio del contenuto di Cloro (caratteristica tecnologico-impiantistica), il più restrittivo tra mediana e 80^a percentile per il contenuto di mercurio (parametro ambientale).

La norma, inoltre, fornisce un elenco di parametri chimici che devono necessariamente essere specificati, pur non fornendo indicazioni sui valori limite e

rimandandone la definizione in sede di accordo fra produttore ed utilizzatore di CSS. Obbligatoria è la dichiarazione di conformità del CSS firmata dal Responsabile dell'impianto di produzione che deve accompagnare il CSS nella movimentazione da produttore ad utilizzatore e in cui sono riportati i requisiti di classificazione, specificazione e qualità. La norma chiarisce che i CSS possono essere prodotti da rifiuti speciali, rifiuti urbani, rifiuti industriali, rifiuti commerciali, rifiuti da costruzione e demolizione e fanghi da acque reflue.

Facendo un passo indietro al D.Lgs n.205/2010, lo stesso legifera in materia di disposizioni transitorie e finali, dichiarando che rimangono in vigore fino alla loro scadenza tutte le autorizzazioni in essere all'esercizio degli impianti di trattamento rifiuti che prevedono la produzione o l'utilizzo di CDR (qualità normale) e CDR-Q (qualità elevata) come definiti dall'articolo 183 del D.Lgs n.152/2006 (che richiama la UNI 9903-1), incluse le comunicazioni per il recupero semplificato del CDR (D.M. 5 febbraio 1998). Pertanto, le autorizzazioni in scadenza, relative agli impianti per il trattamento dei rifiuti urbani, fanno solitamente riferimento ai diversi disposti legislativi che richiamano il CDR e la citata UNI 9903-1.

Risulta, dunque, in questo momento di sovrapposizione fra CDR e CSS (UNI 15359 e UNI 9903) l'urgenza di allineare le norme previdenti (UNI 9903) al mutato scenario comunitario e nazionale. Sono in corso i lavori di aggiornamento del quadro normativo al pacchetto delle norme CEN anche per agevolare il mercato nazionale dei combustibili e quindi il recupero energetico da rifiuti. Nell'attesa di completare l'allineamento, il CTI ha elaborato e pubblicato alcune importanti Linee Guida, con la

finalità di fornire strumenti tecnici di riferimento agli operatori del settore. A tal proposito, ci citano:

- le *Linee Guida per l'applicazione delle UNI EN 15359 e UNI EN 15358, in relazione alla Raccomandazione CTI 8 relativa ai combustibili secondari* che definiscono le procedure di campionamento dei CSS in conformità alle UNI EN 15442 (campionamento) e UNI EN 15443 (preparazione del campione), i valori consigliati come limite per le mediane dei parametri chimici indicati dalla UNI EN 15359 per la specificazione dei CSS, il SGQ dei CSS ed i requisiti per la sua applicazione in conformità con la UNI EN 15358, un esempio di manuale di qualità e relativo modello di applicazione, nella produzione e commercializzazione dei CSS dalla raccolta fino alla consegna, in ottemperanza alla UNI EN 15358.
- Le *Linee Guida CTI 10 per la Caratterizzazione dei rifiuti e dei CSS in termini di contenuto di biomassa ed energetico*.

Di recente pubblicazione è il **DM 14 febbraio 2013, n. 22 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni**.

Obiettivo del DM è promuovere la produzione e l'utilizzo di combustibili solidi secondari (CSS) da utilizzare, a determinate condizioni, in sostituzione di combustibili convenzionali per finalità tanto di tutela ambientale quanto di economicità, incrementando l'utilizzo di FER a partire dalla biomassa contenuta nei rifiuti, assicurare un più elevato livello di recupero dei rifiuti nel rispetto della gerarchia di trattamento dei rifiuti di cui all' **art. 179** del TUA, ad una riduzione degli

oneri ambientali ed economici legati allo smaltimento di rifiuti in discarica, al risparmio di risorse naturali, alla riduzione della dipendenza da combustibili convenzionali e all'aumento della certezza d'approvvigionamento energetico.

Si fa anche riferimento all'esigenza di accrescere la fiducia e la comune accettazione dei CSS assicurando

un elevata qualità del prodotto, il rispetto di standard internazionali, la garanzia di non intervenire negativamente sull'ambiente e sulla salute umana. Il DM auspica anche a dipanare alcuni dubbi in materia di combustibili alternativi e di uniformare le modalità ed i criteri di produzione ed utilizzo sull'intero territorio nazionale.

L' **art. 3 del DM 22 del 14/2/2013** alla **lettera e)** definisce il CSS-Combustibile come *il sottolotto di combustibile solido secondario (CSS) per il quale risulta emessa una dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto disposto all'articolo 8, comma 2.*

L'**End of Waste** di talune tipologie di combustibili, è manifesta attuazione della gerarchia dei rifiuti proclamata dalla direttiva quadro sui rifiuti. La sua attuazione contribuisce alla chiusura del ciclo dei rifiuti e conferisce, effettivamente, ai CSS-combustibili la dignità di risorsa riconoscendo quel "ruolo utile" inseguito nella gestione del ciclo dei rifiuti.

Questo percorso alternativo offerto per talune tipologie di CSS, rassicuriamoci, non deriva da una banalizzazione dell'iter fin ad oggi imposto ai combustibili "alternativi": sarebbe il "premio" ottenuto in virtù del rispetto di stringenti requisiti di natura chimico-fisica e di controlli particolarmente severi di cui proviamo a dare una sintesi

non esaustiva (anche per la caducità intrinseca della questione a livello non solo nazionale).

Il CSS candidato alla sottrazione della qualifica di rifiuto, in primis, deve detenere caratteristiche chimico-fisiche definite dalle classi 1,2,3 delle tab di classificazione fornita dalla UNI EN 15359. Sono, inoltre, stabiliti precisi valori limite della mediana per i parametri chimici relativi ai metalli pesanti ed obbligo di specificazione della media dei valori riscontrati di ceneri ed umidità (per i quali i limiti sono sempre rimessi agli accordi commerciali fra produttore di CSS ed utilizzatore).

Affinché si possa parlare di prodotto e non più di rifiuto, la sostanza (il CSS nella fattispecie), deve essere soggetta agli obblighi previsti dal **Regolamento (CE) n. 1907/2006 e ss. mm. ii - REACH** (European Community Regulation on chemicals and their safe use- concernente *"la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche"* e avente il compito di determinare la compatibilità della sostanza oggetto di richiesta registrazione REACH con l'Ambiente (nell'accezione più ampia del termine e più restrittiva a livello di implicazioni) e la salute umana. Tutto ciò che mira, attraverso una operazione di recupero, ad essere immesso nuovamente in un ciclo produttivo passando da rifiuto a prodotto, sostanza o altri materiali, deve necessariamente sottostare ai requisiti del REACH ed alle restrizioni delle concentrazioni di sostanze potenzialmente dannose da esso indicate. Questa profonda attenzione riservata alla salvaguardia ambientale e tutela dell'uomo, da un lato serve a rassicurare la percezione comune sull'utilizzo e commercializzazione dei prodotti recuperati tramite opportuno trattamento e ,dall'altro, tende a favorire e promuovere il mercato dei CSS-combustibili, anche

transfrontaliero. Passare dalla nozione di rifiuto a quella di risorsa in ambito di CSS concorre ad incrementare la fiducia dell'utilizzatore e della collettività tutta ed a generare benefit socio-economici rilevanti. Si pensi, infatti, che un prodotto (o se si preferisce, una risorsa) rispetto ad un rifiuto ha un mercato, dunque un valore economico e non rappresenta più un onere di gestione (inteso anche e soprattutto da un punto di vista economico!). La lunga trafila che i combustibili da rifiuti dovrebbero intraprendere per godere del benefit, dunque, porterebbero al raggiungimento della chimera della vera "società del riciclo e del recupero" che oggi appare in Italia come un vaneggiamento della Comunità Europea.

Si deve sottolineare che numerosi studi effettuati in tutto il mondo hanno dimostrato che l'utilizzo di combustibili da rifiuti, pur senza ricorrere all'End of Waste, determinano notevoli i benefici di natura sia ambientale (in termini di emissione di CO2 ed altri inquinanti per l'atmosfera, di depauperamento di combustibili fossili non rinnovabili) che economica (riduce drasticamente i costi per i combustibili naturali tradizionali, per altro, non facilmente reperibili). Peraltro, il recupero energetico da rifiuti-riconosciuto a livello europeo come Best Available Technique, va di pari passo con la raccolta differenziata, recuperandone la parte irrecuperabile e destinata, altrimenti, allo smaltimento.

In Europa lo status attuale di utilizzo dei combustibili solidi secondari, non è comparabile con l'Italia.

Fra gli utilizzatori di combustibili da rifiuti, le cementerie, energivore per eccellenza in Italia nel 2011 hanno prodotto cemento da fonti alternative al tradizionale carbon coke in una percentuale dell'8%: si pensi che in Germania la percentuale di

sostituzione termica è dell'ordine del 61% e in Francia del 30%. Studi di settore autorevoli hanno stimato che consentendo la sostituzione al 50% utilizzando i CSS, si verrebbe ad una riduzione di circa 2 milioni di tons di emissioni di CO₂, ad un risparmio in termini di consumi elettrici in fattura di oltre 250 milioni di euro ed ad una riduzione di 950 milioni di euro sulle tasse dei rifiuti gravanti sulla collettività. (Fonte AITEC).